

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 28 novembre 2013 (OR. en)

Fascicolo interistituzionale: 2011/0138 (COD)

16088/13 ADD 1 REV 1

CODEC 2540 VISA 236 COMIX 608

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo
	(prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo (AL + D)
	= Dichiarazione

Dichiarazione della Commissione

La Commissione accoglie con favore l'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio della sua proposta che modifica il regolamento n. 539/2001 mirante a rafforzare la credibilità della politica comune in materia di visti e a garantire una maggiore solidarietà tra Stati membri. Cionondimeno la Commissione deplora il fatto che i poteri ad essa conferiti per quanto riguarda il meccanismo di reciprocità riveduto siano, a suo parere, in contrasto con gli articoli 290 e 291 del TFUE. La Commissione si riserva pertanto il diritto di avvalersi dei mezzi di ricorso disponibili in base al trattato affinché questo punto sia chiarito dalla Corte di giustizia.

16088/13 ADD 1 REV 1 sp **DQPG**

Dichiarazione di Belgio, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia concernente l'articolo 1, paragrafi 1 e 2

La modifica del regolamento 539/2001, in particolar modo per quanto riguarda il meccanismo di reciprocità (articolo 1, paragrafo 1) e la clausola sospensiva (articolo 1, paragrafo 2), potrebbe avere implicazioni di ampia portata per le relazioni esterne dell'Unione e dei suoi Stati membri. Intendiamo pertanto sottolineare che in base alle disposizioni pertinenti, le istituzioni competenti dell'Unione sono tenute, prima di adottare qualsiasi proposta o decisione, ad esaminare attentamente e a prendere in considerazione potenziali conseguenze politiche negative per le relazioni esterne dell'Unione e dei suoi Stati membri che potrebbero risultare da tali proposte o decisioni. Ciò si applica in particolare alle relazioni esterne con i partner strategici. Riteniamo che, da parte sua, il Consiglio debba garantire che tali obblighi siano pienamente rispettati.

16088/13 ADD 1 REV 1 2 sp **DQPG** IT